Associazione "Amici di San Francesco – Onlus" Bozza di riforma dello Statuto per adeguamento al Codice Terzo Settore e altre modifiche

Art. 1) Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata: << Amici di San Francesco - ODV>>, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Osnago, via Martiri della Liberazione n.10.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo .

Art. 3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) Scopo

L'Associazione, di ispirazione Cristiana, apolitica e senza fini di lucro anche indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si propone di svolgere le proprie attività prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

Le attività avranno per oggetto i seguenti settori di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- lettera d) ossia educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera n) ossia cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lettera u) ossia beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione si propone di svolgere la propria attività con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio e di disagio delle popolazioni giovanili dei paesi in via di sviluppo.

In particolare l'Associazione si propone di:

- sensibilizzare la popolazione locale sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere e diffondere la cultura della solidarietà con specifica attenzione alle necessità ed alle esigenze dei minori;
- promuovere direttamente l'istruzione e la formazione professionale della popolazione giovanile in situazioni di disagio;
- promuovere e coordinare la collaborazione con enti ed istituzioni che si occupano dell'assistenza, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale dell'infanzia e dell'adolescenza, tramite la realizzazione e gestione di apposite strutture, la popolazione giovanile di paesi in via di sviluppo.
- effettuare attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza, nei confronti delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, che si trovino in situazioni di disagio;
- istruire e formare, tramite la realizzazione e gestione di apposite strutture, la popolazione giovanile di paesi del terzo mondo e in via di sviluppo;
- promuovere iniziative per la realizzazione di progetti di solidarietà sia in Italia che all'estero.

L'Associazione persegue i suoi scopi mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- la raccolta di fondi e l'intervento diretto nelle situazioni di bisogno;
- il sostegno finanziario e materiale a religiosi, gruppi, associazioni, istituzioni ed enti già operanti nelle situazioni di intervento;
- la sponsorizzazione e l'adozione a distanza di giovani bisognosi.

ally a

I progetti di solidarietà si concretizzeranno anche nella costruzione, ristrutturazione e manutenzione di scuole, ospedali, dispensari, centri di prima accoglienza, ambulatori e strutture polifunzionali.

Stante l'ispirazione cristiana dell'Associazione e ritenuto doversi considerare, nell'ottica generale di intervento, anche le esigenze spirituali degli assistiti, i progetti potranno anche riguardare la costruzione e la manutenzione di luoghi sacri e di culto.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 5) Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Le decisioni riguardanti lo svolgimento di attività che non siano connesse a quelle di interesse generale, dovranno essere prese dall'assemblea ordinaria dei soci che stabilirà il contenuto ed i limiti quantitativi di tali attività.

Art. 6) Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 7) Criteri di ammissione e di esclusione

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che l'assemblea dei soci si pronunci in occasione della prima convocazione utile. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto in tutte le Assemblee.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo potrà essere escluso su delibera del Consiglio Direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

A

Art. 8) Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione Il Volontario dell'Associazione può anche non essere socio.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci:
- -il Consiglio Direttivo;
- -il Presidente del Consiglio Direttivo;
- -il Collegio dei Revisori
- -l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10) Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 11) Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- f) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione

Art. 12) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo il maggiore termine indicato nell'art. 23.

L'Assemblea ordinaria è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati o da un terzo del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, anche consegnata a mano, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante

Mo

h

affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblea dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14) Consiglio direttivo

relative deliberazioni.

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Al Consiglio spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art 15) Competenze del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione

Maple



sull'attività svolta;

- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci morosi;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

j) eleggere il presidente e il vice presidente;

- k) nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio è presidente o dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo. . I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Art. 17) Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente ed il Vice Presidente. Il presidente:

- 1. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- 2. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- 3. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- 4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- 5. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- 6. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- 7. cura l'aggiornamento dei libri sociali e della contabilità, con facoltà di delega al Segretario;
- 8. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo

Myc



sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18) Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio dei Revisori, le delibere del Collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta all'anno e deve predisporre una relazione accompagnatoria al bilancio da sottoporre all'Assemblea convocata per l'approvazione dello stesso.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione.

In caso di nomina dell'Organo di Controllo, di cui all'articolo successivo, il Collegio dei Revisori viene soppresso.

Art. 19) Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle decisioni del Collegio dei Revisori;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (se istituito);
- f) il libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati e non associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 21) Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;

ullfin

h

c) contributi privati;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

f) rendite patrimoniali;

- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- i) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Art. 22) Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23) Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile; quando particolari esigenze legate alla redazione del bilancio lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Art. 24) Divieto distribuzione utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25) Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati e non associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26) Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27) Scioglimento e Liquidazione

clfff

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28) Disposizioni finali

Jehner pres

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.